

REGOLAMENTO (CEE) N. 3831/89 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 1989

recante seconda modifica dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 che fissano taluni coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche per i periodi 1987/1988 e 1988/1989 e recante fissazione di taluni coefficienti per il periodo 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato⁽³⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 2209/87⁽⁴⁾ e (CEE) n. 2319/88⁽⁵⁾, modificati dal regolamento (CEE) n. 1096/89⁽⁶⁾, la Commissione ha fissato i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per i periodi rispettivamente dal 1° luglio 1987 al 30 giugno 1988 e dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989;

considerando che i coefficienti relativi ai quantitativi di Irish whiskey commercializzati e esportati nei periodi di riferimento sono risultati inesatti a causa di un errore;

considerando che, a differenza di quanto avvenuto nelle fissazioni precedenti, è opportuno tener conto dei quantitativi totali esportati nei coefficienti correttori che esprimono la tendenza delle esportazioni;

considerando che è opportuno determinare nuovamente tali coefficienti sulla base dei dati corretti e modificare

pertanto nuovamente i regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88;

considerando che, stando alle informazioni fornite dall'Irlanda, per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1988, occorre fissare i coefficienti relativi al periodo 1° luglio 1989 — 30 giugno 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati dei regolamenti (CEE) n. 2209/87 e (CEE) n. 2319/88 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1° luglio 1989 e il 30 giugno 1990, i coefficienti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1188/81, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione di Irish whiskey sono fissati nell'allegato III.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

(³) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.

(⁴) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 36.

(⁵) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 99, rettificato dalla GU n. L 210 del 3. 8. 1988, pag. 27.

(⁶) GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 18.